

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N. 122

## ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in  
applicazione del regolamento (CE) n. 1148/2001, relativo ai controlli di  
conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore  
degli ortofrutticoli freschi**

*(Parere ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 28 giugno 2002*

---

Disposizioni recanti sanzioni per violazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, "legge comunitaria 2001".

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, "legge comunitaria 2001", recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001, concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche;

Vista la legge 24 novembre 1981, n.689;

Visto il decreto legislativo 1° febbraio 2000, n.57;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2002, n.54, concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del reg. (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi";

Vista la preliminare delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del ;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ;

Su proposta del Ministro per le Politiche Comunitarie e del Ministro della Giustizia, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche Agricole e Forestali e per gli Affari Regionali:

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1.

*Ambito di applicazione*

**Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.**

Articolo 2.

*Commercializzazione*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 3, del **regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in assenza dell'autorizzazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del **regolamento (CE) n.1148/2001**, rilasciata dalle competenti autorità regionali, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato III del citato regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.100,00 a euro 6.200,00.

### Articolo 3.

#### *Impedimento delle operazioni di controllo*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al citato **regolamento** (CE) n. 1148/2001 o, comunque, ne ostacola lo svolgimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.100,00 a euro 6.200,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal **regolamento** (CE) n.1148/2001, ovvero le fornisce in maniera difforme, in base a quanto previsto dal manuale operativo delle procedure adottato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00.

#### Articolo 4.

##### *Norme di commercializzazione*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, ai fini dell'attuazione dell'organizzazione comune di mercato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 550,00 a euro 15.500,00.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE)n.1148/2001, è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 50.000,00.

Articolo 5.

*Disposizioni finali*

1. Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 6.

*Abrogazione*

1. Il decreto legislativo 1° febbraio 2000, n. 57, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.